

Convenzione per il conferimento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio per il Distretto di Corte di Appello di _____

ACCORDO

tra

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, C.F. _____, P.IVA _____, iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di _____ con Studio in _____ alla via _____ **(di seguito anche "Professionista")**
e

Equitalia Giustizia S.p.A., con sede in Roma, viale di Tor Marancia 4, codice fiscale _____ e P.IVA 09982061005, in persona di _____, nella qualità di _____
domiciliato per la carica ove sopra **(di seguito anche "Società")**

Premesso e considerato che:

- Equitalia Giustizia ha pubblicato il regolamento per la costituzione dell'elenco Avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio da parte della Società, nonché le modalità di aggiornamento;
- in relazione alle controversie relative al Distretto di Corte di Appello in oggetto, la Società ha l'esigenza di costituirsi in giudizio, per vedere tutelati i propri diritti e interessi;
- a tale fine è necessario ricorrere a un legale esterno, in considerazione del fatto che la Società non dispone al proprio interno di personale sufficiente e adeguato e, pertanto, è impossibilitata a operare con risorse proprie;
- a seguito della presentazione della domanda, il Professionista è risultato in possesso dei requisiti richiesti ed è stato pertanto iscritto nell'elenco degli avvocati della Società;
- il Professionista è stato selezionato sulla base dei criteri stabiliti nel citato regolamento;

Tanto premesso e considerato, si pattuisce quanto segue:

Art. 1. Oggetto e modalità di esecuzione dell'incarico

1.1 La Società può conferire al Professionista incarichi per l'assistenza e il patrocinio giudiziale aventi ad oggetto il contenzioso di cui essa risultasse parte, in qualità di attrice o convenuta, nonché quale interveniente volontaria, in materia di recupero crediti di giustizia, innanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, senza riconoscere allo stesso Professionista diritti di esclusiva.

- 1.2** Laddove conferito, l'incarico ricomprende anche le seguenti attività, connesse e/o strumentali allo svolgimento del patrocinio:
- a) partecipazioni a incontri e riunioni, ove concordato tra le Parti anche presso la sede della Società;
 - b) predisposizione di accordi transattivi e di ogni altro atto negoziale con soggetti pubblici e/o privati, finalizzati al componimento della lite;
 - c) redazione di corrispondenza indirizzata a terzi, pubblici e privati, nell'ambito del patrocinio giudiziale;
 - d) redazione di atti stragiudiziali, di significazione, di diffida, di messa in mora e di richiesta di pagamento.
- 1.3** Gli incarichi sono conferiti per un solo grado di giudizio.
- 1.4** Il Professionista si obbliga ad eseguire la prestazione secondo la migliore diligenza professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche.
- 1.5** Qualora si rendesse necessario e salva diversa indicazione della Società, il Professionista potrà ricorrere alla nomina di avvocati domiciliatari. In tali casi, il Professionista a cui è stato conferito l'incarico rimarrà unico responsabile nei confronti della Società.
- 1.6** Gli avvocati domiciliatari nominati dal Professionista fattureranno direttamente a quest'ultimo.
- 1.7** In ogni caso il Professionista sarà ritenuto responsabile di ogni attività posta in essere dai propri collaboratori e domiciliatari.
- 1.8** Nel caso in cui il Professionista ritenga opportuna la nomina di un consulente tecnico di parte, dovrà sottoporre la richiesta alla Società che, ove condivida la proposta, ne autorizzerà la nomina per iscritto.
- 1.9** All'esito del giudizio con sentenza sfavorevole alla Società, il Professionista dovrà fornire una sintetica relazione che indichi la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione, nonché una valutazione della convenienza economica dell'eventuale giudizio di impugnazione. Il Professionista dovrà, altresì, fornire in forma scritta istruzioni e direttive necessarie per ottemperare alla pronuncia giurisdizionale e prevenire pregiudizi per la Società.
- 1.10** Nell'ipotesi di sentenza sfavorevole alla Società con condanna alla liquidazione delle spese di giudizio, il Professionista contatterà immediatamente l'avvocato di controparte, a cui dichiarerà la disponibilità della Società a procedere in maniera tempestiva alla liquidazione delle stesse, in coerenza con i principi del Codice Deontologico forense che regolano il rapporto di colleganza. Al riguardo, sarà cura del Professionista reperire ogni dato utile ad effettuare tale adempimento; l'omesso adempimento potrà generare responsabilità in capo al professionista in relazione alle conseguenti maggiori spese sopportate dalla Società, fermo restando che il professionista sarà tenuto a segnalare al competente

Consiglio dell'Ordine eventuali condotte poste in essere dal legale di controparte in violazione del Codice Deontologico forense.

Art. 2. Corrispettivo

2.1 Il corrispettivo del singolo incarico è individuato sulla base della tabella di cui all'allegato 1 del "*Regolamento per la costituzione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio*", ed indicato all'atto del conferimento di ciascun incarico. In particolare, oltre il corrispettivo, sarà riconosciuto il rimborso delle spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA e altre spese sostenute non imponibili, a fronte di esibizione della attestazione di pagamento, e precisamente:

- a) contributo unificato;
- b) marche da bollo;
- c) diritti di notifica;
- d) imposta di registro.

Il compenso complessivo massimo stimato del presente accordo non potrà essere superiore a € 10.000,00 al netto delle spese generali, nella misura del 15%, di IVA, CPA e altre spese indicate.

2.2 Le spese per il perfezionamento della procura alle liti sono a totale carico del legale incaricato. Qualora il professionista si avvalga dell'opera di domiciliatari il compenso previsto è aumentato del 20%.

2.3 In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30%, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA, le spese non imponibili documentate di cui al punto 2.1.

2.4 In caso di revoca del mandato da parte delle Società, verrà riconosciuto un compenso pari al 50% di quello pattuito, oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate di cui al punto 2.1.

2.5 Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o di transazione della controversia, il compenso rimane quello già pattuito oltre al rimborso delle spese generali, nella misura del 15%, IVA e CPA e delle spese non imponibili documentate di cui al punto 2.1.

Art. 3. Fatturazione e modalità di pagamento

3.1 Il Professionista emetterà fattura per l'attività svolta al termine di ciascun giudizio, esclusivamente in modalità elettronica.

A tal riguardo, il Professionista dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente "Codice Univoco Ufficio" di Equitalia Giustizia SpA: UFSKXG, nonché dovrà completare il seguente campo facoltativo con le informazioni

che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Referente della Società:

- nel campo "Descrizione" inserire la descrizione del bene/servizio fatturato, ivi compreso il nominativo della controparte, autorità adita, R.G., data conferimento incarico e valore causa.

3.2 Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente indicato preventivamente dal professionista. Il Professionista dichiara che il conto corrente che indicherà è appositamente dedicato alle commesse pubbliche, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati dichiarati.

Art. 4. Obblighi di riservatezza e di tracciabilità dei flussi finanziari

4.1 Il Professionista ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente incarico.

4.2 L'obbligo precedentemente illustrato sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente incarico, mentre è escluso per i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4.3 Il Professionista è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri eventuali dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4.4 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di affidamento di incarico, fermo restando che il Professionista sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

4.5 Il Professionista si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento Privacy), nonché le prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101

4.6 Le parti si danno reciprocamente atto che la Società con la pubblicazione del "*Regolamento per la costituzione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio*" ha comunicato le informazioni di cui all'articolo 13 del menzionato Regolamento Privacy.

4.7 I rispettivi dati relativi al presente incarico saranno trattati dalle parti in ottemperanza agli obblighi di legge, per finalità legate all'esecuzione dello stesso incarico.

4.8 La trasmissione dei dati dal Professionista alla Società avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.

4.9 Il Professionista assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti della Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima e per l'effetto trasmette la dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari, opportunamente compilato e sottoscritto, congiuntamente alla presente convenzione di cui costituisce allegato. La violazione di tali obblighi determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod..

Art. 5. Dichiarazioni del Professionista

5.1 Il Professionista dichiara:

- la sussistenza dei requisiti previsti nel Regolamento e richiesti ai fini della presentazione della domanda di iscrizione;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità rispetto al presente incarico, secondo quanto previsto dal Regolamento, dall'ordinamento deontologico e professionale;
- di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 nonché delle norme del Codice Etico, di quelle previste nel Modello 231 e dal Protocollo di legalità della Società. Il Professionista si impegna pertanto a tenere un comportamento in linea con il citato Codice Etico e Modello 231, per le parti applicabili, e comunque si impegna a tenere una condotta tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni di detto Decreto Legislativo e dalle norme dallo stesso richiamate. La violazione degli obblighi sopra richiamati determina la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., fermo restando il risarcimento dei danni;
- di accettare integralmente quanto stabilito con riguardo a contenuto, tempi e modalità di fatturazione per l'attività svolta;
- che essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale;
- di essere dotato, al momento del conferimento dell'incarico e per tutta la durata dello stesso, di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell'incarico stesso.

5.2 Il Professionista dichiara, inoltre, di impegnarsi a svolgere diligentemente tutte le attività connesse alla rappresentanza e assistenza in giudizio della Società, nel rispetto dei vincoli del mandato, nonché:

- di aggiornare tempestivamente la Società con ogni informazione relativa al giudizio, fino a definizione e fatturazione dello stesso, avendo cura, altresì, di inviare copia degli atti e della corrispondenza intercorsa con controparte, con esclusione di quelle a carattere riservato tra avvocati;
- di garantire la massima tempestività nell'approntamento e nel deposito degli atti difensivi, nonché l'effettiva partecipazione alle udienze;
- di restituire alla Società, su richiesta della medesima, al termine dell'incarico, tutta la documentazione a suo tempo consegnatagli, nonché la documentazione di interesse relativa alla causa per la quale è stato conferito l'incarico.

Art. 6. Clausola risolutiva espressa

6.1 Le parti convengono che il contratto si risolva di diritto, ai sensi dell'art.1456 del codice civile, in caso di:

- violazione degli obblighi di riservatezza;
- violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in conformità delle disposizioni vigenti;
- inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs 231/2001, delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello 231 e del protocollo di legalità della Società.

6.2 Costituisce, altresì, causa di risoluzione dell'incarico conferito la cancellazione dall'Elenco degli avvocati.

Per Equitalia Giustizia SpA

Il Professionista
Avv. _____

(Firmato digitalmente)

Allegato: Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Modello di dichiarazione